



PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO PROVINCIALE

Seduta Pubblica di prosecuzione del 13/09/2012 Deliberazione n. 164

OGGETTO:

Approvazione Regolamento per la disciplina della pubblicità stradale e delle segnalazioni turistiche.

L'anno **Duemiladodici**, il giorno **treddici** del mese di **Settembre**, nell' Aula Consiliare della Provincia Regionale di Messina, previo invito, notificato ai Signori Consiglieri con avvisi scritti a norma di legge, si è riunito, in seduta pubblica, il Consiglio della Provincia Regionale di Messina con la presenza dei Consiglieri:

Pres. Ass.

Pres. Ass.

1) ANDALORO Francesco	X	
2) BARBERA Giacinto	X	
3) BARTOLOTTA Antonino		X
4) BIVONA Enrico	X	
5) BONFIGLIO Biagio Innocenzo	X	
6) BRANCA Massimiliano	X	
7) BRIUGLIA Piero	X	
8) CALA' Antonino		X
9) CALABRO' Antonino	X	
10) CALABRO' Giuseppe		X
11) CALABRO' Vincenzo		X
12) CERRETI Carlo		X
13) COPPOLINO Salvatore		X
14) DANZINO Rosalia		X
15) DE DOMENICO Massimo		X
16) FIORE Salvatore Vittorio	X	
17) FRANCILIA Matteo Giuseppe		X
18) GALATIRANDO Santo		X
19) GALLUZZO Giuseppe	X	
20) GRIOLI Giuseppe	X	
21) GUGLIOTTA Biagio	X	
22) GULLO Luigi		X
23) GULOTTA Roberto	X	

24) ITALIANO Francesco	X	
25) LA ROSA Santi Vincenzo	X	
26) LOMBARDO Giuseppe		X
27) MAGISTRI Simone		X
28) MAZZEO Stefano	X	
29) MIANO Salvatore Giuseppe		X
30) MIRACULA Filippo		X
31) PALERMO Maurizio	X	
32) PARISI Letteria Agatina	X	
33) PASSANITI Angelo	X	
34) PASSARI Antonino		X
35) PELLEGRINO Agostino	X	
36) PREVITI Antonino	X	
37) PRINCIOTTA CARIDDI Giovanni	X	
38) RAO Giuseppe		X
39) RELLA Francesco		X
40) SAYA Giuseppe		X
41) SCIMONE Antonino		X
42) SIDOTI Rosario	X	
43) SUMMA Antonino	X	
44) TESTAGROSSA Enzo Stefano	X	
45) VICARI Marco		X

A riportare n.

12

11

Totale n.

24

21

Assume la Presidenza : Il Presidente del Consiglio Salvatore Vittorio FIORE

Partecipa il Segretario Generale: avv. Antonino CALABRO'



PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PER IL CONSIGLIO PROVINCIALE

2° DIPARTIMENTO GESTIONE ECONOMICA DEL PERSONALE, ECONOMATO
TRIBUTI PROVINCIALI - FITTI ATTIVI E PASSIVI

Responsabile dell'Ufficio Dirigenziale: **Dott. Antonino Calabrò**

OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA PUBBLICITA' STRADALE E DELLE SEGNALAZIONI TURISTICHE

PROPOSTA

PREMESSO che questa Amministrazione ha la necessità di disciplinare la pubblicità lungo le strade in gestione alla Provincia di Messina o, in vista di esse, ai sensi delle disposizioni previste dall'art. 23 del D.Lgs. 30/04/1992 N° 285 "Nuovo Codice della Strada" dagli artt. N° 47 e N° 58 del D:P:R: 16/12/1992 N° 495 "Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della Strada";

CHE disciplinando la pubblicità lungo le strade provinciali, la Provincia Regionale di Messina:

- a) persegue l'obiettivo di tutela e valorizzazione del paesaggio storico, naturalistico e architettonico che caratterizza il territorio della Provincia;
- b) si impegna a contrastare il fenomeno dell'abusivismo al fine di salvaguardare la sicurezza e l'incolumità degli utenti della strada;
- c) tiene presente le esigenze dei vari settori dell'economia;
- d) favorisce le iniziative nei settori dell'utilità sociale e del turismo;
- e) incrementa le risorse finanziarie dell'Ente.

VISTO che l'art. 52. del D.Lgs. N° 446 del 15/12/1997, che attribuisce alle Province e ai Comuni la facoltà di disciplinare, con regolamento, le proprie entrate e fissare i termini per l'approvazione dello stesso;

VISTO l'art. 89 dello Statuto Provinciale, approvato con Delibera N° 83 del 12/07/2001 e successive modifiche ed integrazioni, il quale disciplina la potestà regolamentare dell'Ente.

CHE in conseguenza, è stato predisposto un apposito schema di regolamento nel rispetto della disciplina dettata dal predetto decreto legislativo.

CHE tale schema si compone di N° 21 articoli e N° 1 allegato

VISTO il D.Lgs. N° 267 del 18/08/2000

SI PROPONE

CHE IL CONSIGLIO PROVINCIALE DELIBERI

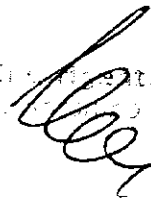
APPROVARE per i motivi espressi in narrativa, che qui si intendono riportati per farne parte integrante e sostanziale, il "Regolamento per la disciplina della pubblicità e delle segnalazioni turistiche" che consta di N° 21 articoli e N° 1 allegato, uniti alla presente proposta di deliberazione

SI ALLEGA "REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEGLI AUTOMOTORIZZATI STRADALI E
DELLE SEGNALAZIONI TURISTICHE" COMPOSTO DA 100 ARTICOLI PER FARNE PARTE
INTEGRANTE E SOSTANZIALE.

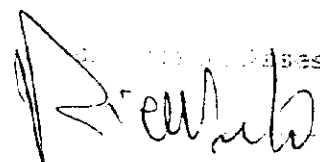
Il Responsabile dell'Unità Operativa
(Dott. Cosulich e Costa)



Il Responsabile
(Dott. Cosulich e Costa)



Il Responsabile
(Dott. Cosulich e Costa)



PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 della L.R. 23/12/2000 n° 30 si esprime parere:

interamente

In ordine alla regolarità tecnica della superiore proposta di deliberazione.

Addì 13-4-2011

IL DIRIGENTE

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 della L.R. 23/12/2000 n° 30 si esprime parere:

interamente e senza
de amare

In ordine alla regolarità contabile della superiore proposta di deliberazione.

Addì 13-4-2011

IL RAGIONIERE GENERALE

Ai sensi dell'art. 55, 5° comma della L. 142/90, si attesta la copertura finanziaria della superiore spesa.

Addì _____

IL RAGIONIERE GENERALE

Il Presidente, Salvatore Vittorio Fiore, accertato il numero legale, dichiara valida ed aperta la seduta.

Comunica che il Consigliere S.Miano è assente per motivi personali.

Si allontana dall'aula il Cons.A.Passaniti (Presenti n.23).

Il Presidente Fiore, con l'assistenza degli scrutatori Conss.:A.Previti, A.Pellegrino e A.Parisi, pone in votazione palese, mediante sistema elettronico, art. 2 L.R. 48/91, il prelievo della sopratrascritta proposta di deliberazione, iscritta al punto 8) dell'O.d.G. principale, che registra il seguente esito:

Consiglieri Presenti: 23

Consiglieri Votanti: 23

Favorevoli: 22

Contrari: 1

Astenuti: //

Il Consiglio approva.

Entra in aula il Cons. A.Passaniti (Presenti n.24).

Il Cons.A.Passaniti, nell'intervenire sull'andamento dei lavori, comunica che, contrariamente a quanto pubblicato sulla Gazzetta del Sud circa la propria adesione al gruppo dell'UDC, continuerà invece a far parte del gruppo del PDL.

Il Presidente, Salvatore Vittorio Fiore, pone in discussione la sopratrascritta proposta di deliberazione dando lettura dei relativi pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile e del parere dei Revisori dei Conti

Entra in aula il Funzionario, Dott.Pasquale Costa.

Il Cons.R.Gulotta, informa di essersi astenuto in Commissione in quanto non ha avuto alcuna risposta da parte del Dirigente e del Funzionario, Dott.Costa, circa alcuni chiarimenti richiesti al Regolamento in questione..

Il Cons.G.Grioli, nel considerare esaustivo il lavoro svolto dalla Prima Commissione, preannuncia il voto favorevole del gruppo cui appartiene alla proposta di deliberazione sopratrascritta.

Il Cons.F.Andaloro, nel dichiarare il voto favorevole del PRC alla proposta di deliberazione, ritiene necessaria in aula la presenza dell'Amministrazione attiva.

Il Presidente Fiore, tiene a precisare che il Regolamento in questione riveste parametri puramente tecnici, pertanto, per eventuali chiarimenti ci si può avvalere del Funzionario Dott.Costa, presente in aula.

Il Consigliere A.Pellegrino, nel considerare importante tale Regolamento per il territorio provinciale così come importante il Regolamento per gli spazi scolastici ed Uffici Provinciali da parte di soggetti esterni per attività sportiva, formativa, didattica, culturale e ristorativa, iscritto al punto 5) dell'O.d.G. Principale, dichiara il voto favorevole del gruppo cui appartiene.

Il Cons.M.Palermo, nel ritenere tale Regolamento importante e complesso ai fini delle attribuzioni delle tariffe, da definire successivamente all'approvazione del regolamento da parte del Consiglio Provinciale, con un ulteriore provvedimento di Giunta, dichiara il voto favorevole del gruppo Italia dei Valori.

Entrano in aula i Consiglieri A.Scimone, A.Parisi, M.Francilia, M.Vicari, F.Rella, G.Calabrò, G.Saya (Presenti n.31).

Si allontanano dall'aula i Consiglieri E.Bivona, P.Briuglia, G.Princiotta Cariddi, S.Mazzeo, G.Galluzzo, E.S.Testagrossa, M.Branca e F.Italiano (Presenti n.23).

Il Presidente Fiore, pone in votazione la sopratrascritta proposta di deliberazione.

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

Visto l'art. 52 del D.Lgs. n.446 del 15.12.1977, che attribuisce alle Province ed ai Comuni la facoltà di disciplinare, con Regolamento, le proprie entrate e fissare i termini per l'approvazione dello stesso;

Visto l'art. 89 dello Statuto Provinciale, approvato con Delibera n.83 del 12.7.2001 e successive modifiche ed integrazioni, il quale disciplina la potestà regolamentare dell'Ente.

Che in conseguenza, è stato predisposto un apposito schema di regolamento nel rispetto della disciplina dettata dal predetto decreto legislativo.

Che tale schema si compone di n.21 articoli e n.1 allegato.

Visto il D.Lgs. n. 267 del 18.8.2000

Acquisito il parere espresso dalla Prima Commissione nella seduta del 21 Dicembre 2011

Visti i pareri espressi in ordine alla regolarità tecnica e contabile

Con l'assistenza degli scrutatori Consiglieri A.Previti, F.Rella ed A.Pellegrino, con votazione palese, mediante sistema elettronico, art. 2 L.R. 48/91, con voti favorevoli n.20, nessun voto contrario, n. 3 astenuti (F.Andaloro, R.Gulotta ed A.Calabrò), su n.23 Consiglieri presenti e n.20 votanti

D E L I B E R A

Approvare per i motivi espressi in narrativa, che qui si intendono riportati per farne parte integrante e sostanziale, la sopratrascritta proposta di deliberazione con l'allegato Regolamento che si compone di n.21 articoli progressivamente numerati e con l'allegato relativo alla classificazione delle strade provinciale



PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA

“REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA
PUBBLICITA' STRADALE E DELLE
SEGNALAZIONI TURISTICHE”

Premessa: Oggetto e finalità del Regolamento.

Il presente Regolamento disciplina la pubblicità lungo le strade di proprietà della Provincia Regionale di Messina, o in vista di esse, ai sensi delle disposizioni previste dall'articolo 23 del Decreto Legislativo 30 Aprile 1992 n. 285 "Nuovo Codice della Strada" e dagli articoli dal n. 47 al n. 58 del D.P.R. 16 Dicembre 1992 n. 495 "Regolamento di Esecuzione e di Attuazione del Nuovo Codice della Strada".

Nel disciplinare la pubblicità lungo le strade provinciali la Provincia Regionale di Messina:

- a) persegue l'obiettivo di tutela e valorizzazione del paesaggio storico, naturalistico e architettonico che caratterizza il territorio della provincia;
- b) si impegna a contrastare il fenomeno dell'abusivismo al fine di salvaguardare la sicurezza e l'incolumità degli utenti della strada
- c) tiene presente le esigenze dell'imprenditoria nei vari settori dell'economia;
- d) favorisce le iniziative nei settori dell'utilità sociale e del turismo.

ART. 1

DEFINIZIONE DEI MEZZI PUBBLICITARI

(art. 47 D.P.R. n. 495/1992)

Con il termine di impianti o mezzi pubblicitari si intendono le strutture e gli allestimenti pubblicitari così come vengono definiti dall'art. 47 del Regolamento di Esecuzione del Codice della Strada.

1. Si definisce "**insegna di esercizio**" la scritta in caratteri alfanumerici, completata eventualmente da simboli e da marchi dell'azienda, dei prodotti e dei servizi offerti, realizzata e supportata con materiali di qualsiasi natura, installata nella sede dell'attività a cui si riferisce o nelle pertinenze accessorie alla stessa. Può essere luminosa sia per luce propria che per luce indiretta.
2. Si definisce "**preinsegna**" la scritta in caratteri alfanumerici, completata da freccia di orientamento, ed eventualmente da simboli e da marchi, realizzata su manufatto bifacciale e bidimensionale, utilizzabile su una sola o su entrambe le facce, supportato da idonea struttura di sostegno, finalizzata alla pubblicizzazione direzionale della sede dove si esercita una determinata attività ed installata in modo da facilitare il reperimento della sede stessa e comunque nel raggio di 5 chilometri. Non può essere luminosa né per luce propria né per luce indiretta.
3. Si definisce "**sorgente luminosa**" qualsiasi corpo illuminante o insieme di corpi illuminanti che, diffondendo luce in modo puntiforme o lineare o planare, illumina aree, fabbricati, monumenti, manufatti di qualsiasi natura ed emergenze naturali.
4. Si definisce "**cartello**" un manufatto bidimensionale supportato da una idonea struttura di sostegno, con una sola o entrambe le facce finalizzate alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici sia direttamente, sia tramite sovrapposizione di altri elementi, quali manifesti, adesivi, ecc. Può essere luminoso sia per luce propria che per luce indiretta.
5. Si definisce "**impianto pubblicitario di servizio**" qualunque manufatto avente quale scopo primario un servizio di pubblica utilità, nell'ambito dell'arredo urbano e stradale (fermate autobus, pensiline, transenne parapetonali, cestini, panchine, orologi, o simili) recante uno spazio pubblicitario che può anche essere luminoso sia per luce diretta che per luce indiretta.
6. Si definisce "**impianto di pubblicità o propaganda**" qualunque manufatto finalizzato alla pubblicità o alla propaganda sia di prodotti che di attività e non individuabile, secondo le definizioni precedenti, né come insegna di esercizio, né come preinsegna, né come cartello, né come striscione, locandina o stendardo, né come segno orizzontale reclamistico, né come impianto pubblicitario di servizio. Può essere luminoso sia per luce propria che per luce indiretta.

Di seguito si individuano alcune tipologie di impianti di pubblicità o propaganda:

6.a **Manifesto**: Elemento bidimensionale realizzato in materiale di qualsiasi natura, privo di rigidità, finalizzato alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici. Esso è posto in opera per sovrapposizione su idoneo impianto pubblicitario per affissioni, o su strutture murarie, o su altri supporti comunque diversi dai cartelli e dagli altri mezzi pubblicitari. Non può essere luminoso né per luce propria, né per luce indiretta.

6.b **Impianti per Affissioni:** Qualunque manufatto, con caratteristiche analoghe ai cartelli (punto 4), esclusivamente finalizzato alla sovrapposizione di manifesti. Non può essere luminoso né per luce propria, né per luce indiretta.

6.c **Targa:** Scritta in caratteri alfanumerici, completata eventualmente da simboli o da marchi, realizzata e supportata in materiale di qualsiasi natura, installata esclusivamente presso l'ingresso della sede dell'attività a cui si riferisce avente una superficie totale non superiore a 1.200 centimetri quadrati. Essa è utilizzabile solo su una facciata ed è posta in opera in aderenza alla struttura muraria dell'ingresso o nelle pertinenze adiacenti lo stesso. Non può essere luminosa né per luce propria, né per luce indiretta.

ART. 2

DIMENSIONI E CARATTERISTICHE DEI CARTELLI E MEZZI PUBBLICITARI NON LUMINOSI

(artt. 48, 49 del D.P.R. 495/92)

1. I cartelli e gli altri mezzi pubblicitari definiti nell'articolo 1 installati fuori dai centri abitati non devono superare la superficie di mq. 6,00 (sei metri quadrati) ad eccezione delle insegne di esercizio, poste parallelamente al senso di marcia dei veicoli o in aderenza ai fabbricati, che possono raggiungere una superficie di mq. 20,00 (venti metri quadrati). La collocazione all'interno dei centri abitati è soggetta alle limitazioni previste dai regolamenti comunali.
2. I cartelli, le insegne d'esercizio e gli altri mezzi pubblicitari devono essere realizzati con materiali non deperibili e resistenti agli agenti atmosferici.
3. Le strutture di sostegno e di fondazione devono essere calcolate per resistere alla spinta del vento, saldamente realizzate ed ancorate al terreno, sia globalmente che nei singoli elementi.
4. Qualora le suddette strutture costituiscano manufatti la cui realizzazione e posa in opera è regolamentata da specifiche norme, l'osservanza delle stesse e l'adempimento degli obblighi da queste previste, deve essere documentata prima del ritiro dell'autorizzazione di cui all'articolo 8 del presente regolamento.
5. I cartelli e gli altri mezzi pubblicitari, ad eccezione delle insegne di esercizio, devono avere sagoma regolare, che in ogni caso non può essere quella di disco o di triangolo e non deve generare confusione con la segnaletica stradale. Particolare cautela deve essere adottata nell'uso dei colori, specialmente del rosso, e del loro abbinamento, al fine di non generare confusione con la segnaletica stradale, specialmente in corrispondenza e in prossimità delle intersezioni. La Provincia ha la facoltà di negare l'autorizzazione (ovvero chiedere di apportare modifiche) qualora la forma o i colori possano ingenerare confusione con la segnaletica stradale.
6. Il bordo inferiore dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari, ad eccezione degli impianti pubblicitari di servizio, posti in opera fuori dai centri abitati, deve essere, in ogni suo punto, ad una quota non inferiore a m. 1,5 (metri 1 virgola cinque) rispetto a quella della banchina stradale, misurata nella sezione stradale corrispondente.
7. Le preinsegne hanno forma rettangolare e dimensioni contenute entro i limiti inferiori di m. 1,00x m. 0,20 (metri uno per zero virgola venti) e superiori di m. 1,50x m. 0,30 (metri uno virgola cinquanta per zero virgola trenta). E' ammesso l'abbinamento su di una sola struttura di sostegno di un numero massimo di 6 (sei) preinsegne per ogni senso di marcia a condizione che le stesse abbiano le medesime caratteristiche dimensionali e cromatiche del fondo e costituiscano oggetto di un'unica autorizzazione.

ART. 3

CARATTERISTICHE DEI CARTELLI E DEI MEZZI PUBBLICITARI LUMINOSI

(art. 50 D.P.R. 495/1992)

1. Le sorgenti luminose, i cartelli, le insegne d'esercizio e gli altri mezzi pubblicitari luminosi posti fuori dai centri abitati, lungo o in prossimità delle strade dove ne è consentita l'installazione, non possono avere luce né intermittente, né di intensità luminosa superiore a 150 candele per metro quadrato, o che, comunque, provochi abbagliamento.

2. Nel caso di intersezioni semaforizzate, ad una distanza dalle stesse inferiore a m. 300 (metri trecento), fuori dai centri abitati, è vietato l'uso dei colori rosso, verde e giallo intermittente, nelle sorgenti luminose, nei cartelli, nelle insegne di esercizio ed in tutti i mezzi pubblicitari, posti a meno di m. 15 (metri quindici), dal bordo della carreggiata, salvo deroga da parte della Provincia per eccezionali motivi.
3. La Croce rossa luminosa è consentita esclusivamente per indicare farmacie, ambulatori e posti di pronto soccorso.
4. Entro i centri abitati si applicano le disposizioni previste dai regolamenti comunali.

ART. 4

PREINSEGNE

(artt. 47 e 48 D.P.R. N. 495/92)

1. Le preinsegne dovranno essere installate nel raggio di 5 km. (cinque chilometri) dalla sede dell'attività segnalata. E' ammesso l'abbinamento sulla stessa struttura di sostegno di un numero massimo di 6 (sei) preinsegne per ogni senso di marcia a condizione che le stesse abbiano le medesime dimensioni e caratteristiche cromatiche ad esclusione del logotipo dei simboli e dei marchi.
2. Il fondo delle preinsegne non potrà avere le caratteristiche colorimetriche stabilite nel disciplinare tecnico di cui all'articolo 79, comma 9, del D.P.R. n. 495/92 e comunque non potranno essere utilizzati i colori previsti per la realizzazione dei segnali stradali di indicazione, di cui all'articolo 78 del D.P.R. 495/92 (verde, blu, bianco, giallo, marrone, nero, arancio, rosso, bianco/rosso) onde non generare confusione agli utenti della strada.

Art. 5

SEGNALI TURISTICI E DI TERRITORIO – SERVIZI UTILI

(Artt. 134 e 136 D.P.R. 495/92)

1. I segnali turistici e di territorio, nonché quelli che forniscono indicazioni di servizi utili dovranno essere conformi a quanto prescritto rispettivamente dagli articoli 134 e 136 del D.P.R. 16.12.1992 n. 495. Per quanto riguarda espressamente i segnali industriali, artigianali e commerciali, da installarsi fuori dai centri abitati, si dovrà far uso unicamente di segnali indicanti collettivamente la zona; le singole attività e gli insediamenti particolari saranno indicati esclusivamente all'interno della "zona industriale" o "zona artigianale" o "zona commerciale".
2. La fabbricazione dei predetti segnali è consentita alle imprese autorizzate ai sensi dell'art. 45, comma 8 del Codice della Strada nel rispetto delle caratteristiche indicate dagli articoli 78, comma 2, lettera f) e comma 3 lettera c), 82, 125 e 128 del D.P.R. 16.12.1992 N. 495.
3. I soggetti diversi dall'Ente proprietario della strada che intendano installare i suddetti segnali dovranno ottenere preventiva autorizzazione, da parte di quest'ultimo e dovranno utilizzare manufatti conformi alle prescrizioni di cui al comma precedente e osservare le prescrizioni tecniche che verranno impartite dall'Ente proprietario.
4. Fuori dai centri abitati, per la particolare ubicazione dell'attività industriale, artigianale o commerciale isolata, la Ditta potrà essere ammessa all'impiego dello specifico segnale stradale di indicazione di "attività singola", previa puntuale istruttoria, al fine di valutare la effettiva necessità della segnalazione, il cui scopo fondamentale è l'utilità per la generalità degli utenti della strada, soprattutto nelle situazioni in cui non esistono altre forme di indicazione della località in cui ha sede l'attività isolata. Tale segnale di indicazioni potrà comunque essere autorizzato solamente se l'azienda è destinazione ed origine di un consistente traffico veicolare che, per evidente difficoltà di localizzazione (mancanza di segnalazioni stradali alternative), provoca notevoli ed evidenti intralci alla circolazione e conseguente pericolo agli utenti della strada.
5. Il segnale di indicazione, posto in posizione autonoma e singola, non deve interferire con l'avvistamento e la visibilità dei segnali di pericolo, di prescrizione e di indicazione, per cui dovranno essere rispettate le distanze di cui al D.P.R. 16.12.1992 n. 495. Se impiegato dovrà essere installato unicamente sulle strade che conducono direttamente al luogo segnalato a non oltre km. 10 (dieci chilometri) di distanza dal luogo stesso. La Provincia, al fine di assicurare il loro ordinato

collocamento, potrà imporre l'utilizzo di sostegni già in opera a servizio di segnali esistenti, fermo restando il numero massimo di segnali. Nessuna indicazione di attività singola potrà essere inserita sui preavvisi di intersezione, sui segnali di preselezione, sui segnali di indicazione, su quelli di conferma.

6. Al fine di rendere più agevole la percezione del segnale di indicazione di attività singola ed autonoma, oltre alla denominazione, realizzata nel rispetto dell'articolo 125 del D.P.R. 495/92, potrà essere riportato solo il logotipo, il marchio o l'apposito simbolo della Ditta.
7. I segnali con l'indicazione di servizi utili per gli utenti della strada, a norma dell'articolo 136 del D.P.R. 495/1992, devono essere installati in prossimità del servizio segnalato, salvo che il cartello sia integrato da una freccia indicante la direzione da seguire, e possono essere abbinati ad un pannello integrativo indicante la distanza in metri tra il segnale ed il servizio indicato.
8. E' vietato l'abbinamento, ai predetti segnali stradali, di qualsiasi forma pubblicitaria ad eccezione della denominazione, del numero telefonico e del logotipo del fornitore del servizio segnalato. L'eventuale inserimento o l'abbinamento di qualsiasi messaggio o scritta pubblicitaria nel segnale comporterà la classificazione del medesimo come "mezzo pubblicitario", ai sensi dell'articolo 23 del Codice della Strada, pertanto, per la loro installazione dovranno essere rispettate le specifiche norme indicate al Titolo II, Capo I, Paragrafo 3 del D.P.R. 495/92.

ART. 6

UBICAZIONE

(ART. 51 D.P.R. 495/1992)

1. Fermo restando il rispetto delle distanze di cui ai punti successivi, la Provincia, qualora ritenga che l'installazione del mezzo pubblicitario possa costituire pericolo per la sicurezza della circolazione, si riserva la facoltà di negare l'autorizzazione o di subordinarla alla realizzazione di sistemi di protezione (es. barriere di sicurezza). In caso di diniego di autorizzazione per i motivi suddetti la Provincia, se possibile, indicherà una diversa localizzazione dell'impianto pubblicitario. Al fine di salvaguardare la sicurezza degli utenti della strada e in considerazione dell'esigenza di tutelare il paesaggio storico, naturalistico e architettonico, il posizionamento di strutture destinate a supportare i cartelli pubblicitari, così come definiti all'art. 1 del presente regolamento, non è consentito entro i confini stradali, così come definiti dall'art. 3, comma 1, al n. 10, del Nuovo Codice della Strada. La collocazione dei cartelli pubblicitari è comunque ammessa nelle stazioni di servizio e nelle aree di parcheggio, come disciplinato al successivo comma 12.
2. Il posizionamento dei mezzi pubblicitari consentiti fuori dai centri abitati e dai tratti di strade extraurbane per i quali, in considerazione di particolari situazioni di carattere non transitorio, è imposto un limite di velocità non superiore a 50/km/h, salvo quanto previsto al successivo comma, lungo o in prossimità delle strade dove ne è consentita l'installazione, deve essere autorizzato ed effettuato nel rispetto delle seguenti distanze minime:
 - a) m. 3,00 dal limite della carreggiata e comunque, se presenti, all'esterno di banchine, piazzole di sosta, cunette ed arginelli erbosi;
 - b) m. 100,00 dagli altri mezzi pubblicitari;
 - c) m. 250,00 prima dei segnali stradali di pericolo (articolo 84-103 del D.P.R. 495/92) e di prescrizione (articoli 104-123 del D.P.R. 495/92);
 - d) m. 150 dopo i segnali stradali di pericolo e di prescrizione;
 - e) m. 150,00 prima dei segnali di indicazione (articolo 124-136 del D.P.R. 495/92);
 - f) m. 100,00 dopo i segnali di indicazione;
 - g) m. 100,00 dal punto di tangenza delle curve orizzontali di raggio inferiore a m. 250;
 - h) m. 250,00 prima delle intersezioni;
 - i) m. 100,00 dopo le intersezioni;
 - j) m. 200,00 dagli imbocchi delle gallerie;Le distanze di cui sopra si applicano nel senso delle singole direttrici di marcia.
3. Le norme di cui ai precedenti commi e quella di cui all'articolo 9 – comma 1 lettera d) non si applicano per le insegne di esercizio, sempre che siano rispettate le disposizioni dell'articolo 23, comma 1, del Codice della Strada;

4. i cartelli e gli altri mezzi pubblicitari collocati in posizione parallela al senso di marcia dei veicoli, solo se posti in aderenza, per tutta la loro superficie, a fabbricati o recinzioni o comunque ad una distanza non inferiore a m. 3 (tre metri) dal limite della carreggiata, devono rispettare le distanze dalle intersezioni, indicate nel comma 2 del presente articolo, mentre è ammessa la deroga per tutte le altre distanze ivi riportate.
 5. Fuori dai centri abitati può essere autorizzata la collocazione, per ogni senso di marcia, di una sola insegna di esercizio per ogni stazione di rifornimento di carburante e stazione di servizio, della superficie massima di mq. 4,00 (quattro metri quadrati).
 6. Lungo le strade e in prossimità delle stesse fuori dai centri abitati è ammessa la posa in opera di impianti pubblicitari di servizio, come definiti all'art. 1, abbinati alla prestazione di servizi per gli utenti della strada, quali orologi, contenitori per rifiuti, panchine, pensiline, paline di fermata mezzi di pubblico trasporto, archetti para pedonali, piante toponomastiche ed altri, sempre che siano rispettate le distanze minime previste dal comma 2 del presente articolo, indipendentemente dalla estensione della superficie di esposizione dei mezzi pubblicitari.
 7. Lungo le strade e in prossimità delle stesse, La Provincia si riserva, in via prioritaria, la facoltà di installare, nel rispetto delle distanze di cui al comma 2 del presente articolo (ad esclusione della lettera b), manufatti che per tecniche di progettazione e di funzionamento siano in grado di assolvere alla duplice funzione di spazio pubblicitario e di "impianto pubblicitario di servizio", così come definito al comma 5 dell'art. 1 del presente Regolamento, anche attraverso la stipula di convenzioni con Enti, Aziende e Società.
- All'interno dei centri abitati si applicano le disposizioni dei regolamenti comunali.

ART. 7

(RESPONSABILE PROCEDIMENTALE)

Il Responsabile del procedimento è il Dirigente designato dall'Amministrazione, o suo delegato, individuato a norma della legge n. 241/90, della L.R. 10/91 e del Regolamento Provinciale per la disciplina del Procedimento Amministrativo.

Egli è responsabile della gestione tecnica – amministrativa avvalendosi per tali incombenze dell'U.O.T. "Autorizzazioni e Concessioni" e per le incombenze di carattere finanziario nonché per i riscontri anche informatici del Dipartimento Bilancio e Programmazione finanziaria.

ART. 8

AUTORIZZAZIONI

(art. 23 D.Lgs. 285/92 e art. 53 D.P.R. 495/92)

1. L'installazione dei cartelli, di insegne d'esercizio e degli altri mezzi pubblicitari fuori dai centri abitati lungo le strade provinciali o in vista di esse, è soggetta ad autorizzazione da parte della Provincia.
2. Il soggetto interessato al rilascio di una autorizzazione per l'installazione di cartelli o di altri mezzi pubblicitari deve presentare o spedire la relativa domanda, redatta in carta legale, con allegata ricevuta comprovante il versamento per spese di istruttoria, così come fissate ed aggiornate dalla Giunta Provinciale, ai sensi del 3° comma dell'art. 405 del D.P.R. 495/92, corredata oltre che dai dati anagrafici del richiedente, completi di Codice Fiscale, dalla descrizione particolareggiata dell'opera che si intende eseguire, dalla denominazione della strada provinciale interessata, dall'esatta indicazione della località interessata e dagli estremi di identificazione dell'immobile su cui insisterà il manufatto.
3. Oltre alla documentazione amministrativa richiesta dovranno essere allegati in triplice copia, redatti timbrati e firmati da un tecnico regolarmente iscritto ad un albo professionale:
 - Relazione illustrativa, indicante l'esatta ubicazione (numero e denominazione della strada provinciale interessata e la esatta progressiva chilometrica) oltre ad una dettagliata descrizione delle caratteristiche del cartello e delle opere da eseguire e della relativa durata, per la relativa collocazione;

- Stralcio cartografico in scala 1:10.000 della zona in cui ricade l'intervento, indicando in modo evidente la precisa localizzazione dell'intervento;
 - Stralcio del relativo foglio di mappa catastale, in formato A3;
 - Disegni tecnici illustrativi, piante e sezioni trasversali redatti in scala adeguata (1:200 o maggiore), dei lavori da eseguire indicanti le distanze dal ciglio stradale, dai segnali stradali e dai altri impianti esistenti e dei relativi particolari costruttivi;
 - Bozzetto a colori del messaggio da esporre con relative dimensioni;
 - Documentazione fotografica interessante il tratto di strada e la località oggetto di richiesta (almeno due fotografie, una per senso di marcia);
 - Eventuali altri bozzetti, precisando il tempo di esposizione previsto per ciascuno di essi che, comunque non può essere inferiore a 3 mesi.
 - Autodichiarazione, redatta ai sensi del D.P.R. 445/2000, nella quale si attesti che:
 - a) Il manufatto che si intende collocare è stato calcolato, realizzato e sarà posto in opera tenendo conto della natura del terreno e della spinta del vento in modo da garantirne la stabilità;
 - b) l'intervento non ricade su bene o zona soggetta a vincolo culturale o ambientale ai sensi del D.Lgs. n. 42/2004;
4. Conclusa l'istruttoria tecnico-amministrativa, accertata la regolarità della domanda nonché delle opere da eseguire nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge e del presente regolamento, il funzionario responsabile del procedimento, entro 60 (sessanta) giorni dalla data del ricevimento della domanda, emana il provvedimento di autorizzazione.
 5. Nel provvedimento sono fissate le condizioni ritenute necessarie a tutela del bene e dell'interesse pubblico, le norme generali, eventuali prescrizioni particolari e la durata.
 6. Ove la richiesta sia irregolare o incompleta o comunque nel caso di richiesta di chiarimenti o di integrazioni da parte della Provincia, il responsabile del procedimento è tenuto a darne comunicazione all'interessato entro 60 (sessanta) giorni dalla data di ricevimento della domanda. Il termine del procedimento ricomincia a decorrere dalla data di ricezione dei chiarimenti o delle integrazioni richiesti.
 7. Qualora, a parere dell'Amministrazione, si riscontrassero condizioni ostative al rilascio del provvedimento, deve essere emesso, sempre nel termine di 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della domanda, un atto di formale diniego. Nel suddetto atto devono essere indicati i motivi del diniego. Il rigetto della domanda non dà diritto al rimborso delle spese di istruttoria.
 8. Durante la installazione del cartello o altro mezzo pubblicitario, il provvedimento di autorizzazione o copia del medesimo dovrà essere costantemente tenuto sul luogo dei lavori, al fine di esibirlo, su richiesta, ai funzionari incaricati del controllo.
 9. L'autorizzazione all'installazione di cartelli o di mezzi pubblicitari ha validità per un periodo di 3 (tre) anni decorrente dalla data di rilascio ed è rinnovabile; essa deve essere intestata al soggetto richiedente.

ART. 9

NULLA OSTA TECNICI

1. L'installazione dei mezzi pubblicitari lungo le strade provinciali correnti all'interno di centri abitati con popolazione inferiore a 10.000 abitanti è sottoposta ad autorizzazione specifica del Comune, salvo il preventivo Nulla-Osta tecnico della Provincia.
2. Il soggetto interessato, prima del rilascio dell'autorizzazione alla installazione di cartelli o di altri mezzi pubblicitari, ad esclusione delle insegne di esercizio, deve acquisire il preventivo Nulla-Osta tecnico della Provincia.
3. La domanda, corredata dalla documentazione di cui al precedente art. 8, nonché della prova dell'avvenuto versamento delle spese di istruttoria, è ricevuta dall'ufficio protocollo della Provincia e trasmessa all'unità Operativa Tecnica "Autorizzazione e Concessioni" che provvederà all'istruttoria seguendo l'ordine di arrivo attestato dal timbro dell'Ente.

4. Conclusa la istruttoria tecnico-amministrativa, accertata la regolarità della domanda nonché delle opere da eseguire nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge e del presente regolamento e sulla base delle risultanze dell'eventuale sopralluogo, il funzionario responsabile del procedimento, entro 60 (sessanta) giorni dalla data del ricevimento della domanda, emana il nulla-osta tecnico.
5. Ove la richiesta sia irregolare o incompleta o comunque nel caso di richiesta di chiarimenti o di integrazioni da parte della Provincia, il responsabile del procedimento è tenuto a darne comunicazione al soggetto interessato entro 60 (sessanta) giorni dalla data di ricevimento della domanda. Il termine del procedimento ricomincia a decorrere dalla data di ricezione dei chiarimenti o della documentazione integrativa.
6. Qualora, a parere dell'Amministrazione, si riscontrassero condizioni ostative al rilascio del provvedimento, deve essere emesso, sempre nel termine di 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della domanda, un atto di formale diniego. Nel suddetto atto sono indicati i motivi del diniego. Il rigetto della domanda non dà diritto al rimborso delle spese di istruttoria.

ART. 10

DIVIETI

1. Fermo restando quanto stabilito al comma 1 dell'art. 6 del presente Regolamento, il posizionamento dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari, come definiti all'articolo 1 del presente Regolamento, fuori dai centri abitati, lungo o in prossimità delle strade ove ne è consentita l'installazione, è comunque vietato nei seguenti punti:
 - a) sulle corsie esterne alle carreggiate, sulle cunette e sulle pertinenze si esercizio delle strade che risultano comprese tra carreggiate contigue (si intendono quelle aree a lato della carreggiata opportunamente realizzate per finalità attinenti all'esercizio operativo e viabile della strada);
 - b) sui bordi dei marciapiedi e sui cigli stradali;
 - c) in corrispondenza delle intersezioni;
 - d) lungo l'intero sviluppo delle curve planimetriche di raggio inferiore a m. 250, nonché su tutta l'area compresa tra la curva stessa e la corda tracciata tra i due punti di tangenza;
 - e) sulle scarpate stradali sovrastanti la carreggiata in terreni di qualsiasi natura e pendenza superiore a 45°;
 - f) sui ponti e sottoponti non ferroviari;
 - g) sui cavalcavia e sottopassi sia stradali che ferroviari nonché sulle relative rampe di raccordo;
 - h) sui parapetti stradali e ferroviari, sulle barriere di sicurezza, sui pannelli fono assorbenti, sui dispositivi laterali di protezione e di segnalamento;
 - i) nelle zone soggette a fenomeni di dissesto idrogeologico, sulle ripe e sulle scarpate stradali interessate da intervalli di protezione e consolidamento dei versanti di qualsiasi natura;
2. Fuori dai centri abitati è vietata la collocazione di cartelli ed altri mezzi pubblicitari a messaggio variabile, aventi un periodo di variabilità inferiore a cinque minuti, in posizione trasversale al senso di marcia dei veicoli.

ART. 11

VINCOLI CULTURALI E AMBIENTALI

1. Ai sensi degli articoli 50 e 157 del D.Lgs. 490/99 è fatto divieto di installare cartelli o altri mezzi pubblicitari, ad eccezione delle insegne di esercizio, lungo le strade provinciali site all'interno di aree vincolate, con le procedure e nelle forme di legge, a tutela delle bellezze naturali, culturali e ambientali, salvo autorizzazione rilasciata dalla Provincia di Messina a norma dell'art. 23, comma 3, del Nuovo Codice della Strada, previo parere favorevole dell'Autorità preposta alla tutela sulla compatibilità della collocazione del manufatto con l'aspetto, il decoro e il pubblico godimento degli edifici e dei luoghi soggetti a tutela.

ART. 12

OBBLIGHI DEL TITOLARE DELL'AUTORIZZAZIONE/NULLA OSTA

(art. 54 D.P.R. 495/92)

1. E' fatto obbligo al titolare dell'autorizzazione/nulla osta di:
 - a) verificare il buono stato di conservazione dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari e delle loro strutture di sostegno;
 - b) effettuare tutti gli interventi necessari al loro buon mantenimento;
 - c) adempiere nei tempi richiesti a tutte le prescrizioni impartite dalla Provincia al momento del rilascio dell'autorizzazione/nulla osta o anche successivamente per intervenute e motivate esigenze;
 - d) procedere alla rimozione nel caso di decadenza o revoca dell'autorizzazione o di insussistenza delle condizioni di sicurezza previste all'atto dell'installazione o di motivata richiesta da parte dell'Ente competente al rilascio.
2. E' fatto obbligo al titolare dell'autorizzazione di comunicare tempestivamente alla Provincia ogni variazione di residenza o domicilio.
3. Gli atti di autorizzazione e nulla-osta si intendono comunque accordati senza pregiudizio di terzi, con facoltà della Provincia di revocarli o modificarli per motivi di pubblico interesse, gravi violazioni di legge e/o delle clausole contenute nell'atto autorizzatorio, nonché per qualsiasi ragione motivata da parte dell'Amministrazione. La revoca o la modifica del provvedimento originario non può dar titolo a rimesse o pretese di qualsivoglia genere, salvo quanto disposto al successivo comma.
4. Qualsiasi modifica, sia in corso d'opera sia successivamente, deve essere oggetto di richiesta scritta e motivata, allegando alla domanda, in carta legale, la prova dell'avvenuto versamento delle spese di istruttoria, fermo restando quanto stabilito all'articolo 7, comma 13 del presente Regolamento.
5. La rinuncia ad eseguire le opere deve essere espressa dal titolare dell'autorizzazione esclusivamente con comunicazione scritta alla Provincia a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento e dà luogo al rimborso di eventuali depositi cauzionali. La rinuncia non ha effetto se il titolare non restituisce l'atto di autorizzazione e non provvede al ripristino, a proprie cure e spese, dei luoghi e delle cose al primitivo stato, nei modi e nei termini previsti da eventuali prescrizioni particolari dettate dalla provincia, previa autorizzazione, qualora ciò comporti la necessità di realizzare opere che interessino la sede stradale e le sue pertinenze.

ART. 13

TARGHETTE DI IDENTIFICAZIONE

(art. 55 D.P.R. 495/92)

1. Su ogni cartello o mezzo pubblicitario autorizzato, ad eccezione delle insegne di esercizio, dovrà essere saldamente fissata, a cura e spese del titolare dell'autorizzazione, una targhetta metallica, posta in posizione facilmente accessibile, sulla quale dovranno essere riportati con caratteri incisi i seguenti dati:
 - a) Amministrazione autorizzante (Provincia di Messina);
 - b) Soggetto titolare dell'autorizzazione;
 - c) Numero e data dell'autorizzazione provinciale o comunale;
 - d) Indicazione della Strada Provinciale (S.P. n.....) progressiva chilometrica del punto di installazione (Progr. Km.....+.....) e lato stradale (dx/sx);
 - e) Data di scadenza dell'autorizzazione (gg/mm/anno);Per i mezzi pubblicitari per i quali risulti difficoltosa l'applicazione delle targhette metalliche, è ammesso che i suddetti dati siano riportati con scritte a carattere indelebile su targhette adesive.
2. La targhetta di cui la precedente comma dovrà essere sostituita dal titolare ad ogni rinnovo dell'autorizzazione ed ogni qualvolta intervenga una variazione di uno dei dati su di essa riportati oppure sia stata danneggiata o manomessa.

ART. 14

RIMOZIONI

1. Fermo restando l'applicazione della sanzione pecuniaria prevista dall'articolo 23, comma 11 del D.Lgs. 285/92, chiunque violi (autore della violazione/proprietario o possessore del suolo privato) le disposizioni del medesimo articolo, quelle del Regolamento al Codice della strada o del presente regolamento, è soggetto all'obbligo di rimuovere a proprie spese tutte le opere, cartelli, manufatti ed ogni altro mezzo pubblicitario, entro dieci giorni dalla data di notifica del provvedimento di diffida. Decorso tale termine, la Provincia provvederà ad effettuare la rimozione del mezzo pubblicitario ed alla sua custodia, ponendo i relativi oneri a carico dell'autore della violazione e, in via tra loro solidale, del proprietario o possessore del suolo.
2. Quando la rimozione importi la necessità di entrare nel fondo altrui, la rimozione, da parte degli Uffici Provinciali preposti, non potrà avvenire se non dopo dieci giorni dalla diffida, notificata dalla Provincia sia all'autore della violazione che al proprietario o al possessore del suolo privato.
3. Qualora l'installazione dei cartelli, delle insegne di esercizio o di altri mezzi pubblicitari sia realizzata su suolo demaniale ovvero rientrante nel patrimonio della provincia, o nel caso in cui la loro ubicazione lungo le strade e le fasce di pertinenza costituisca pericolo per la circolazione, in quanto in contrasto con le disposizioni contenute nel Codice della Strada, nel relativo Regolamento di attuazione e nel presente Regolamento, la rimozione verrà eseguita senza indugio. Successivamente alla rimozione, la Provincia trasmetterà la nota delle spese sostenute al Prefetto per la emissione della Ordinanza-Ingiunzione di pagamento.
4. Ove il trasgressore non compia nel termine la rimozione cui è obbligato, provvede la Provincia d'Ufficio addebitando all'autore della violazione e, in via tra loro solidale, al proprietario o possessore del suolo, i relativi oneri, comprese le spese di custodia. La Provincia, mediante comunicazione inviata anche via fax, informa l'interessato dell'avvenuta rimozione forzata dell'impianto pubblicitario.

ART. 15

CANONI - ESENZIONI

1. Per i cartelli e gli altri mezzi pubblicitari autorizzati dalla Provincia o per i quali è stato espresso il nulla osta si applicano, quali corrispettivi da versare alla provincia per il rilascio o il rinnovo dell'autorizzazione, oltre alle spese di istruttoria e di sopralluogo, i canoni determinati dalla Giunta Provinciale tenendo conto dei seguenti criteri:
 - A) TIPOLOGIA DEL MEZZO PUBBLICITARIO:
 - a.1 Insegna di esercizio
 - a.2 Preinsegna
 - a.3 cartello
 - a.4 striscione, locandina, stendardo
 - a.5 segno orizzontale reclamistico
 - a.6 impianto pubblicitario di servizio
 - a.7 impianto di pubblicità o propaganda
 - B) DIMENSIONI DEL MEZZO PUBBLICITARIO
 - b.1 fino a mq. 1,00 di superficie
 - b.2 oltre mq. 1,01 e fino a mq. 3,00 di superficie
 - b.3 oltre mq. 3,01 e fino a mq. 6,00 di superficie
 - b.4 oltre mq. 6,01 di superficie
 - b.5 per i mezzi pubblicitari bifacciali tali dimensioni vengono raddoppiate
 - C) POSIZIONE
 - c.1 su suolo demaniale o di proprietà provinciale
 - c.2 su proprietà privata
 - D) CATEGORIA DELLA STRADA (vedasi allegato al presente regolamento)
 - d.1 strade provinciali di tipo A
 - d.2 strade provinciali di tipo B
 - d.3 strade provinciali di tipo C
2. Il canone per il rilascio o il rinnovo delle autorizzazioni, così come disciplinato dall'articolo 53, comma 7 del D.P.R. 495/1992 è determinato sulla base del prezziario emanato annualmente

dalla Giunta Provinciale. Il canone è frazionabile per effetto di autorizzazioni o revoche d'ufficio intervenute durante l'anno. In caso di mancato aggiornamento nei termini del citato comma 7 dell'articolo 53 del D.P.R. 495/1992, restano in vigore i canoni nelle misure già determinate.

3. Qualora l'installazione di uno dei mezzi pubblicitari elencati al comma 1 comporti l'occupazione di spazi od aree pubbliche dovrà essere corrisposto anche il relativo canone (C.O.S.A.P) con i criteri stabiliti nell'apposito regolamento.
4. Non si dà luogo a rimborso del canone per la rinuncia alla autorizzazione che può essere effettuata in qualsiasi momento dal titolare mediante comunicazione alla Provincia di Messina a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento. La rinuncia non ha effetto se il titolare non restituisce l'atto di autorizzazione e non provvede al ripristino dei luoghi e delle cose al primitivo stato, previa autorizzazione, qualora ciò comporti la necessità di realizzare opere che interessino la sede stradale e le sue pertinenze.
5. Al fine di promuovere la valorizzazione dell'ambiente, del territorio e di promuovere il turismo è consentita l'installazione di impianti aventi lo scopo di pubblicizzare l'arte, l'architettura, la cultura, l'enogastronomia, i prodotti tipici, ecc. purché tali cartelli abbiano carattere generale (ovvero non riportino la denominazione di singole aziende). Tali impianti sono esenti dal pagamento del canone e delle spese di istruttoria.
In ogni caso nella installazione di tali impianti dovranno essere rispettate le norme del Codice della strada e del Regolamento di attuazione.
6. E' esente dal pagamento del canone la pubblicità temporanea avente lo scopo esclusivo di promuovere iniziative particolarmente meritevoli sotto il profilo dell'utilità sociale e o umanitaria (aventi, per esempio, lo scopo di promuovere la donazione di sangue e organi, la ricerca per la cura di malattie, ecc.).
7. Per quanto concerne la riscossione del canone, si rinvia alle disposizioni di legge in materia ed ai Regolamenti dell'Ente in materia di COSAP.

ART. 16 SANZIONI

1. Si applicano le sanzioni amministrative previste dall'art. 23 del D.Lgs. 285 del 30.4.1992.
2. Nell'applicazione delle sanzioni amministrative accessorie si osservano le disposizioni e le norme del Capo I, Sezione II, titolo VI del D.Lgs. 285 del 30.4.1992.

ART. 17 NORME TRANSITORIE

1. A seguito dell'entrata in vigore del presente Regolamento, entro anni uno si dovrà provvedere al riordino dei cartelli ed altri mezzi pubblicitari presenti lungo le strade di competenza della Provincia di Messina o in vista di esse.
2. I cartelli abusivi (privi di autorizzazione o di domanda) saranno rimossi, a cura e a spese dell'Impresa pubblicitaria, entro 6 (sei) mesi dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento; trascorso tale termine vi provvederà la Provincia con le modalità previste all'articolo 13 del presente Regolamento.

ART. 18 REVOCA DELLE AUTORIZZAZIONI

1. La Provincia può sempre revocare l'autorizzazione per ragioni di pubblico interesse. Nel provvedimento devono in ogni caso essere indicati i motivi e i termini.
2. La facoltà di revoca prevista dal precedente comma sarà esercitata previo preavviso di almeno 30 (trenta) giorni a mezzo di lettera raccomandata. Le autorizzazioni si intendono senz'altro cessate alla scadenza prestabilita, salva la facoltà del titolare di chiederne il rinnovo.
3. Il titolare dell'autorizzazione, ricevuta la revoca dell'autorizzazione da parte della Provincia, a mezzo comunicazione con raccomandata con avviso di ricevimento, dovrà restituire l'atto di

autorizzazione in suo possesso e provvedere al ripristino dei luoghi e delle cose al primitivo stato entro trenta giorni.

ART. 19

CAMBIO TITOLARE

1. L'autorizzazione, di cui al presente regolamento, per qualsiasi motivo, potrà essere trasferita ad altro titolare solo previa specifica comunicazione scritta alla Provincia. Trascorsi 6 (sei) mesi dall'avvenuto passaggio senza che sia stata inoltrata la richiesta suddetta, l'autorizzazione si intenderà decaduta.

ART. 20

RINVIO AD ALTRE DISPOSIZIONI

Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento si rinvia alle norme contenute nel Nuovo Codice della Strada (D.Lgs. 30.04.1992 n. 285), al Regolamento di attuazione (D.P.R. 10.12.1992 N. 495).

ART. 21

ENTRATA IN VIGORE

Il presente Regolamento entra in vigore una volta esecutivo il provvedimento di approvazione, ai sensi dell'articolo 134 del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 ed è pubblicato all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi.

ALLEGATO ALLA DELIBERA

“REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA
PUBBLICITA' STRADALE E DELLE SEGNALAZIONI
TURISTICHE”

CLASSIFICAZIONE DELLE STRADE PROVINCIALI

1. Le Strade Provinciali sono classificate in due categorie:

- I° Categoria: Strade Provinciali correnti all'interno dei centri abitati;
- II° Categoria: Strade Provinciali situate all'esterno dei centri abitati.

Ai sensi dell'art. 63 del D.L. 446/97 le Strade Provinciali si suddividono in tre tipi:

Strada di Tipo A (Strade Provinciali ricadente in Comuni con più di 20.000 abitanti);

Strada di Tipo B (Strade Provinciali ricadente in Comuni con meno di 20.000 abitanti);

Strada di Tipo C (Strade Provinciali Agricole);

La classificazione può essere oggetto di modificazioni in qualsiasi momento, con apposito atto deliberativo, in relazione alle variate condizioni di importanza della strada.



PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA

Collegio dei Revisori dei Conti

AF
N. /REV - Allegati n.

Messina

08/08/2011

Risposta Nota prot. n. 1333/aff cons. Del 02/08/2011

PARERE SU PROPOSTA DI DELIBERAZIONE AVENTE AD
OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA
DELLA PUBBLICITA' STRADALE E DELLE SEGNALAZIONI
TURISTICHE

I sottoscritti revisori dei Conti della Provincia di Messina, nominati con delibera di C.P. n. 33 del 15 marzo 2011, esecutiva in data 31 marzo 2011, al fine di rendere concreta la collaborazione con l'Amministrazione provinciale, nella loro funzione di controllo e di indirizzo.

VISTO il decreto legislativo 267/00;

VISTO il Regolamento di contabilità;

VISTO l'art. 23 del d.Lgs. n. 285 del 30.04.1992 e successive modificazioni,

ESAMINATA la proposta.

ESPRIMONO parere

FAVOREVOLE

All'approvazione della proposta di cui all'oggetto da parte del Consiglio Provinciale.

Dott. Francesco Cannavo*

Dott.ssa Maria Gabriella Lopresti

Dott. Diego Perrone

IL PRESIDENTE
f.to : FIORE Salvatore Vittorio

Il Consigliere anziano
f.to: Santi Vincenzo LA ROSA

Il Segretario Generale
f.to : CALABRO' Antonino

Il Presente atto sarà affisso all'Albo
nel giorno festivo _____

Il presente atto è stato affisso all'Albo
dal _____ al _____
con n. _____ Registro pubblicazioni.

L'ADDETTO

L'ADDETTO

Messina, li _____

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

(Art. 11 L.R. 3-12-1991 n. 44)

Il sottoscritto Segretario Generale della Provincia,

CERTIFICA

Che la presente deliberazione _____ pubblicata all'Albo di questa Provincia il _____ giorno festivo e per quindici giorni consecutivi e che contro la stessa _____ sono stati prodotti, All'Ufficio Provinciale, reclami, opposizioni o richiesta di controllo.

Messina, dalla Residenza Provinciale, addì _____

IL SEGRETARIO GENERALE

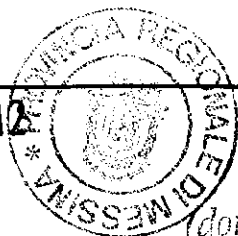
PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA

La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del comma _____ dell'art. _____ della Legge Regionale 3-12-1991 n. 44 e successive modifiche.

Messina, dalla Residenza Provinciale, addì _____

IL SEGRETARIO GENERALE

MESSINA, 01 OTT. 2012



E' copia conforme al suo originale

Il Segretario Generale
(dott.ssa Giovanna P. Negro)